

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 136 - 3480/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Nuovo centro di trasferimento”*

COMUNE: Ivrea

PROPONENTE: Società Canavesana Servizi s.p.a.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 20/12/2018 la Società Canavesana Servizi s.p.a. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Ivrea (TO), Via Novara n. 31/A e Partita IVA 068302300144 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Nuovo centro di trasferimento”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 29 *“impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)”* dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 2673 del 10/01/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- la società proponente si occupa attualmente della gestione dei rifiuti urbani in 57 Comuni per conto del Consorzio Canavesano Ambiente (Consorzio Unico di Bacino 17);

- l'intervento proposto consiste nella riconversione di un capannone esistente posto all'interno di un'area già adibita dal proponente a deposito mezzi per destinarlo ad attività di trasferimento e adeguamento volumetrico (compresa una fase di deferrizzazione) del rifiuto urbano indifferenziato;
- è stimata una capacità di circa 50 t/giorno;
- il sito produttivo in cui è ubicato l'edificio da adibire a centro di trasferimento di si trova nell'area industriale "P.I.P. di San Bernardo" alla periferia Sud della città di Ivrea;
- l'intervento è proposto con la finalità di migliorare la logistica della raccolta e ridurre i costi di trasporto nella fase di avvio a smaltimento finale al termovalorizzatore TRM di Torino prevedendo una riduzione della frequenza dei mezzi in uscita del 75 % rispetto alla situazione attuale;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 19907 del 04/03/2019 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi;
- nota prot. n. 11875 del 07/02/2018 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- nota del 20/02/2019 di ATOR;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- dovrà essere acquisita autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade:
 - in area normativa Tc7 (*Tessuti per attività produttive*), art. 46 delle NTA;
 - in classe II (*pericolosità moderata*) della carta di sintesi Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
 - in classe V (*aree prevalentemente industriali*) del piano di classificazione acustica;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta ad alcun vincolo di tipo ambientale e/o territoriale;

3. dal punto di vista programmatico

- si ritiene opportuno segnalare che un rifiuto urbano indifferenziato sottoposto ad una fase di trattamento meccanico di selezione che ne modifichi la composizione (ad esempio attraverso la rimozione della frazione metallica residua ancora eventualmente presente) è classificato come rifiuto speciale sulla base del quadro normativo vigente. Tale classificazione comporterebbe l'uscita dal campo di competenza dell'ATO-R e la non automatica gestione di tale rifiuto presso il termovalorizzatore del Gerbido;
- più in generale tale soluzione risulta non coerente con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione (DCR n. 140 – 14161 del 19 aprile 2016) che espressamente

(paragrafo 8.5.4) prevede per l'ambito Torinese che il rifiuto urbano indifferenziato sia destinato *alla termovalorizzazione, mantenendo comunque la possibilità di ricorrere al pre-trattamento di quantitativi limitati già attualmente conferiti presso impianti presenti nel territorio dell'Ambito*. Si precisa che il riferimento alla possibilità di pre-trattamento è alla produzione di CSS del bacino del Consorzio ACEA, alla data di redazione del Piano ancora in funzione;

- si richiama infine l'art. 178 del Dlgs 152/06 e s.m.i. – che prevede che *la gestione dei rifiuti sia effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali* – poiché non risulta dalla documentazione presentata una reale necessità, né convenienza alla deferrizzazione di un rifiuto a valle di una raccolta differenziata spinta, mentre il flusso potrebbe essere solo, più agevolmente e con un minore investimento, assoggettato a pressatura con la finalità di una riduzione volumetrica e quindi ad un aumento di efficacia da un punto di vista logistico;
- al fine di consentire al proponente di effettuare le opportune valutazioni in merito, si riporta inoltre nella sua interezza il parere di ATO-R del 20/02/2019 *“Nella documentazione trasmessa il risparmio è quantificato nella misura di circa 2.000 €/giorno a seguito della riduzione del numero di viaggi giornalieri da 10 a 2; tuttavia non vengono forniti tutti gli elementi necessari alla determinazione del suddetto risparmio quali, ad esempio, la densità del rifiuto iniziale e finale, numero e tipologia di mezzi attualmente utilizzati e quelli che si prevede di utilizzare in futuro. Non risulta totalmente chiaro neppure come si giunga alla determinazione del costo medio a viaggio (€247) pur assumendo che il consumo di gasolio sia pari a 2,8 km/litro e non a 2,8 litri/km, come erroneamente riportato nella Relazione. Peraltro non sono riportate informazioni sui costi di investimento e operativi dell'impiantistica di trattamento del rifiuto da cui non si può prescindere per valutare la convenienza economica di tale operazione rispetto all'opzione di conferimento diretto al termovalorizzatore TRM. Va infine rilevato che un trattamento come quello ipotizzato comporta l'attribuzione del CER 19 12 12 al rifiuto in uscita e dunque va verificata la compatibilità con il Contratto di Conferimento sottoscritto da SCS con TRM. Si precisa comunque che tale rifiuto, indipendentemente dal CER in uscita, dovrà essere smaltito alle condizioni, anche economiche, previste per i rifiuti urbani tal quali”*;

4. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; gli elaborati propri di uno studio preliminare non consentono di svolgere valutazioni di dettaglio ma hanno consentito di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;

Gestione reflui

- il rifiuto in arrivo presso il sito verrebbe direttamente caricato nel trituratore e deferrizzatore e poi caricato su mezzi più grandi senza stazionamento a terra. Ciò potrebbe giustificare l'assenza di un sistema di raccolta dei colattici derivanti dalla movimentazione dei rifiuti e la

previsione di un sistema di disoleazione e grigliatura analogo a quello previsto per la raccolta delle acque meteoriche in aree di transito degli automezzi;

- in merito si ritiene opportuno segnalare che una rete di raccolta e drenaggio del percolato venga comunque prevista in quanto, soprattutto in periodi particolarmente piovosi o durante l'estate in cui la componente organica dei rifiuti dà facilmente origine a liquami, non è da escludersi la presenza di colaticci in quantitativi non trascurabili. L'allontanamento efficace del percolato risponde a varie esigenze sia di carattere sanitario generale (evitare la proliferazione di insetti ad esempio) e degli ambienti di lavoro, oltre che dal punto di vista ambientale alla riduzione delle possibili emissioni odorigene derivanti dall'attività;

Gestione acque meteoriche

- non si ravvisa la presenza di superfici scolanti così come definite dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" e disciplinate dal Capo II del citato regolamento;
- appare superflua la previsione di un sistema di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone fatto salvo che si tratti di previsione derivante da specifico regolamento comunale o richiesta del gestore della fognatura;

Emissioni in atmosfera

- l'impianto ha dimensioni decisamente ridotte se confrontate con altre realtà presenti sul territorio metropolitano: la capacità stimata è di circa 50 t/g, inferiore di circa un ordine di grandezza a quella degli impianti presenti nella Città di Torino e che svolgono analoga funzione;
- il possibile impatto odorigeno derivante dall'attività appare ridotto per il breve stazionamento dei rifiuti nel capannone e comunque gestibile con i presidi che sono stati proposti per il suo contenimento;
- per la fase successiva dovrà essere prodotta relazione tecnica redatta in linea con quanto richiesto dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della C.M.To. seguendo quanto indicato all'interno della Circolare MOD.EM 2.0, scaricabile al seguente indirizzo web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>
- nello specifico dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:
 - modalità di contenimento delle emissioni diffuse all'esterno del capannone: illustrare i presidi e le procedure operative che si intendono adottare al fine di prevenire la diffusione di polveri ed emissioni maleodoranti (mantenimento del capannone in depressione, gestione delle aperture, captazione e convogliamento degli effluenti, ecc.), dettagliando:
 - il numero di ricambi aria/ ora che si intendono effettuare;
 - le tempistiche e modalità di apertura/ chiusura dei portoni e delle finestrate, evidenziando la presenza di sistemi elettronici di controllo e di mantenimento della depressione;
 - le caratteristiche geometriche del punto di emissione che si intende realizzare;
 - caratteristiche dell'assorbitore ad umido: si raccomanda di compilare in ogni sua parte la scheda 3 (assorbimento chimico-fisico) dell'allegato 3 al modello Mod.Em. 2.0;
 - stima degli inquinanti in emissione: si richiede di allegare una valutazione, effettuata sulla base di dati di letteratura/ misurazioni su impianti simili, o altro (precisare la fonte) della

concentrazione di composti organici e di sostanze odorigene nelle emissioni;

- possibili miglioramenti: sulla base della stima di cui al punto precedente, si valuti l'opportunità di implementare un ulteriore presidio per il contenimento delle emissioni odorigene tramite biofiltrazione;

Rumore

- dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteria per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non si evidenziano criticità in merito durante la fase di esercizio;
- si concorda con il proponente sulla previsione di compiere una verifica delle effettive emissioni sonore una volta raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento, al fine di validare i risultati delle stime previsionali;
- è previsto, qualora si rendesse necessario, il ricorso ad autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*",
- si ricorda che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale;

Viabilità

- il lotto di proprietà della società proponente è accessibile dalla viabilità locale di servizio all'area industriale tramite due accessi che danno rispettivamente su Via Novara e su Via Cuneo;
- il sito è direttamente collegato alla viabilità principale attraverso uno svincolo di connessione con la S.S.26 – tangenziale urbana di Ivrea;
- il trasporto dei rifiuti verso TRM costituisce il punto più critico di tutta la filiera di gestione del rifiuto urbano. Come già evidenziato, con la realizzazione del progetto è prevista una riduzione della frequenza dei mezzi in uscita verso TRM del 75 % con benefici, oltre che economici, anche in termini ambientali;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale a cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- occorre che il proponente, prima della presentazione dell'istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208, effettui le opportune valutazioni in merito a quanto in

precedenza evidenziato al punto 3) dal punto di vista programmatico del presente atto e, nel caso, apporti le opportune modifiche al progetto presentato;

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 18/12/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Unità Speciale VIA, VAS e AIA della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

Autorizzazione Unica ex art. 208

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista programmatico* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto;

Adempimenti

- dovrà essere comunicata al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Unità Speciale VIA, VAS e AIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "Nuovo centro di trasferimento " presentato in data 218/12/2018 dalla Società Canavesana Servizi s.p.a. - con sede legale in Ivrea (TO), Via Novara n. 31/A e Partita IVA 068302300144 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28 marzo 2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini